


N 28735/11 R.G.N.R.  
N/ G.I.P. 62 795/2002

NJKT

1069/12



on  
DEP 3/5/12  
H. C. C. C.  
A. A.



TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE DEL G.U.P. - UFFICIO 3

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il G.U.P. dr. E. de Gregorio, ha pronunciato all'udienza del 20.2.2012 la seguente

### SENTENZA

nei confronti di :

Magliocca Giorgio nato Pignataro Maggiore (CE) 7.4.1975

### IMPUTATO

#### MAGLIOCCA GIORGIO

Capo a) del delitto di cui all'art. 110, 416 bis - I, II, III, IV, V, VI ed VIII comma, C.P., perché pur non essendo inserito organicamente ed agendo nella consapevolezza della rilevanza causale dell'apporto reso e della finalizzazione dell'attività agli scopi dell'associazione di tipo mafioso denominata "clan dei casalesi" che, operando sull'intera area della provincia di Caserta ed altrove, si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per la realizzazione dei seguenti scopi illeciti.

In particolare il Magliocca contribuiva a rafforzare vertici ed attività del gruppo camorrista facente capo alla famiglia camorrista cd "Ligato-Lubrano", operante nella zona di Pignataro Maggiore, dal quale riceveva appoggi elettorali mediante l'illecito condizionamento dei diritti politici dei cittadini (ostacolando il libero esercizio del voto, procurando voti a candidati indicati dall'organizzazione in occasione di consultazioni elettorali) e, per tale tramite, il condizionamento della composizione e delle attività degli organismi politici rappresentativi locali, attraverso le seguenti condotte:

- Assicurando l'aggiudicazione degli appalti pubblici del Comune di Pignataro Maggiore;

- Omettendo qualsiasi controllo in ordine alla gestione dei beni confiscati ;  
suddetto gruppo camorristico così consentendo che gli stessi continuassero a gestire  
godere dei redditi relativi a detti beni
- Assicurando la erogazione di finanziamenti pubblici.

Condotta delittuosa avvenuta in provincia di Caserta, con condotta perdurante.

### MAGLIOCCA Giorgio

Capo e) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 328 c.p. e art. 7 legge 203/1991, perché in concorso con Gigliofiorito Arturo, De Angelis Antimo e Capitelli Gabriele, il Magliocca quale Sindaco del Comune di Pignataro Maggiore, Gigliofiorito quale presidente dell'associazione Onlus Mondotondo, Capitelli quale presidente e De Angelis quale vicepresidente del Consorzio Icaro, incaricati della gestione di beni confiscati alla famiglia Lubrano a Pignataro Maggiore ed in tale qualità amministratori dei beni immobili confiscati alla famiglia Ligato-Lubrano, omettevano di compiere un atto dovuto in ragione del loro ufficio e precisamente l'immissione nel possesso dei beni e la conseguente amministrazione dei beni suddetti, consentendo che la famiglia Lubrano continuasse a gestire ed a percepire i redditi relativi a tali immobili.

Con l'aggravante della commissione del fatto al fine di agevolare il clan dei casalesi operante in Pignataro Maggiore e Comuni limitrofi ed in particolare il gruppo riconducibile alla famiglia Lubrano -Ligato .

In Pignataro Maggiore con condotta sino all'anno 2007



E. Ligato

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

PM : ritenuta la responsabilità dell'imputato per entrambe le imputazioni anni 7 mesi sei di reclusione ex art 81 cpv cp, deposita requisitoria scritta.

PPCC si riportano alle richieste del PM e come da conclusioni scritte

Difesa : assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso , deposita memoria

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di richiesta di giudizio era fissata udienza preliminare per la trattazione del processo, nel corso della quale l'imputato tramite procuratore speciale avanzava istanza di rito abbreviato, che era ammessa differendosi il processo per la discussione delle parti; il PM e i difensori di parte civile concludevano come dai rispettivi verbali in atti ed il processo era rinviato all'udienza odierna per la discussione del difensore dell'imputato, dopo di che il Giudice dava lettura del dispositivo.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### **Cenni sull'organizzazione camorristica Ligato Lubrano.**

Poiché l'imputato, nella qualità di Sindaco del piccolo paese di Pignataro Maggiore, è accusato di aver contribuito a rafforzare il clan di camorra Ligato Lubrano e le sue attività illecite tramite condotte tenute nell'ambito del suo Pubblico Ufficio, è opportuno dare conto - sia pure molto in breve - dell'esistenza, giudiziariamente certa, di detta associazione mafiosa.


Su questo tema è necessario e sufficiente ricordare i provvedimenti citati nella requisitoria del PM<sup>1</sup>, nonché, tra l'altro, la sentenza - nota alle parti - emessa da questo Giudice nel processo a carico di Lubrano Giuseppe + 5 che ha riconosciuto l'esistenza di detta organizzazione delinquenziale.<sup>2</sup>

Tale ultimo atto è fondato essenzialmente sulla valutazione di intercettazioni di conversazioni e di dichiarazioni di più collaboranti di giustizia, tra cui di speciale valore quelle di Abbate Antonio in udienza innanzi alla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere, resa nel Maggio 2002 e quella di Massaro Clemente, nell'interrogatorio del 29.3.2005; a fare da sfondo a tutte le vicende, gli omicidi di Abbate Raffaele, classe 1936, del gennaio 2000, e poi quello di LUBRANO Raffaele, occorso in data 14.11.2002, uno dei capi del gruppo criminale fino alla sua morte, grandemente chiamato in causa nel presente processo.

I citati documenti giudiziari danno conto dell'esistenza e dell'operatività per lungo tempo di detto gruppo camorristico nell'agro-caleno, cioè nel territorio dei comuni della provincia di Caserta di Pignataro Maggiore, Vitulazio, Bellona, Pastorano, Sparanise, Teano e limitrofi, in rapporti altalenanti, talvolta di alleanza, talaltra di

<sup>1</sup> Cfr pag 3 requisit scritta .

<sup>2</sup> Si tratta della sentenza nel processo 30258/09 del 15.11.10



cruento contrasto nei diversi periodi col ben più consistente clan dei Casalesi e con le sue articolazioni locali.

### **L'imputazione a carico di Magliocca.**


Secondo l'Accusa l'imputato, Sindaco di Pignataro Maggiore, eletto nel 2002 e nel 2006, avrebbe chiesto e ricevuto l'appoggio elettorale del gruppo criminale Ligato - Lubrano ed in cambio, durante il periodo i cui ricoprì detta carica, avrebbe assicurato l'aggiudicazione di appalti pubblici del Comune, omesso i controlli riguardo la gestione dei beni confiscati all'associazione di camorra, lasciandoli di fatto nella sua disponibilità, facendogliene in tal modo godere i frutti, garantito l'erogazione di finanziamenti pubblici verso soggetti vicini al clan, configurandosi, così, nei suoi confronti il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, nonché quello di cui all'art 328 cp aggravato ex art 7 legge 203/91, in concorso con altri soggetti deputati all'amministrazione dei beni, per non aver adempiuto agli obblighi concernenti detto incarico.

Per chiarezza di motivazione deve sottolinearsi che in atti e nelle articolate memorie e discussioni delle parti l'unico tema trattato è stato quello della gestione dei beni confiscati, non essendovi riferimenti di qualche consistenza riguardo alle due altre condotte diseguate nell'imputazione, ragion per cui la stessa è limitata a tale profilo e solo su di esso deve concentrarsi la decisione.

Le prove di accusa hanno riguardato le condotte tenute dall'imputato in entrambe le elezioni comunali, per ciascuna delle quali devono esaminarsi gli elementi di carico.

Per quanto riguarda le prime, della primavera 2002, a muovere accuse nei confronti di Magliocca fu tale Cuccaro Raimondo, suo avversario politico, essendo capogruppo dell'opposizione in Consiglio Comunale; costui presentò un esposto all'AG e ne precisò in seguito i contenuti nelle informazioni alla PG, di cui si riportano i passaggi essenziali :

*sono capogruppo all'opposizione del Comune di Pignataro Maggiore; nelle scorse elezioni sono stato candidato a sindaco con una lista civica di centro sinistra "Unione Popolare per Pignataro"; sono stato sconfitto per soli 7 voti dall'attuale sindaco Giorgio Magliocco che reggeva già la precedente 'amministrazione. Nell'esposto che ho presentato il 19.4.2007 alla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ho fatto riferimento ad una cena avvenuta nel periodo pre-elettorale del 2002 fra l'attuale Sindaco Giorgio Magliocca, consigliere provinciale, e Lubrano Raffaele, poi deceduto in un agguato camorristico in Pignataro Maggiore. A questa cena erano presenti Eliseo Cuccaro, rappresentante locale del centro destra e Parisi Francesco di Pignataro Maggiore..... Ho più volte avuto modo di incontrare nella Piazza di Pignataro Maggiore sia Parisi Francesco che Cuccaro Eliseo i quali, non solo mi hanno confermato la circostanza della cena, che si è tenuta presso il ristorante Ebla di Triflisco, ma ne hanno raccontato anche il contenuto della discussione; Giorgio Magliocca cioè avrebbe chiesto a Lubrano come si doveva comportare con i terreni confiscati a Ligato e questi avrebbe risposto testualmente : questo lo devi chiedere a lui a me interessa che a Pignataro partecipino alle gare d'appalto solo le imprese locali e non ditte provenienti da Casal di Principe.*

R. 


*Nel corso dei racconti di questi particolari, Cuccaro Eliseo mi ha anche raccontato che lui si era recato a cena perché ospite di Giorgio Magliocca ma mai si sarebbe aspettata la presenza del Lubrano e la qual cosa, gli aveva creato estremo disagio, perché diversamente non si sarebbe mai recato alla cena. Sia Parisi che Cuccaro Eliseo mi hanno più volte riferito che, se interrogati, confermerebbero quanto a me riferito. Parisi mi ha anche riferito che quella non era stata la prima volta che lui e Lubrano si erano recati a cena con Giorgio Magliocca....*

Naturalmente Parisi fu ascoltato dagli inquirenti e dichiarò tra l'altro :

*.....omissis... fino al 2002 ero alle dipendenze della CO.GE s.a.s costruzioni generali alle dipendenze del sig. Lubrano Raffaele per il quale ho lavorato per circa 4 anni. Oltre ai citati rapporti di lavoro, intrattenevo con Lello Lubrano, che era una persona semplice e molto altruista, anche rapporti di amicizia. Proprio in ragione di tale amicizia spesso ci recavamo a pranzo o a cena insieme. Verso la fine dell'anno 2001, incontrai per strada Giorgio Magliocca, che è mio coetaneo, e organizzammo una cena. Anzi ricordo che gli dissi che ci sarebbe stato anche Lello Lubrano e lui ne rimase visibilmente contento giacché riteneva che quest'ultimo, in quanto imprenditore e componente di una famiglia numerosa, potesse fornirgli un valido apporto ad una eventuale sua candidatura alla carica di sindaco di Pignataro. La cena effettivamente ebbe luogo presso il ristorante "Ebla" di Triflisco e vi parteciparono Giorgio Magliocca, il sottoscritto, Lello Lubrano ed Eliseo Cuccaro. Non si trattarono argomenti in maniera specifica ma l'oggetto della discussione atteneva soprattutto il paese di Pignataro e i problemi sociali che lo affliggevano e che tuttora lo affliggono. Dopo circa due mesi, di comune accordo, ripetemmo l'incontro sempre al ristorante Ebla di Triflisco. In quella occasione Giorgio Magliocca espresse in maniera molto chiara la sua volontà di ricevere appoggi elettorali da parte di Lello Lubrano e da me. Aiuti che dovevano consistere esclusivamente nella campagna elettorale a suo favore. Ricordo che Giorgio, ottenute rassicurazioni da parte di Lello, gli chiese in cambio cosa avesse desiderato. Lello fu molto chiaro e disse che personalmente, poiché non era interessato all'assegnazione di lavori pubblici visto che la sua impresa non li aveva mai eseguiti, desiderava e sperava che un giovane della sua età, che si accingeva a fare il sindaco, si facesse seriamente carico dei problemi sociali di Pignataro.*

*Ricordo che Giorgio chiese ancora a Lello come doveva comportarsi con i beni confiscati ai Ligato, cugini di Lello, se la sua candidatura si fosse conclusa con un esito favorevole. Lello in maniera risentita replicò a Giorgio che stava fraintendendo i suoi proponenti e, soprattutto, la sua presenza a quella cena che era finalizzata semplicemente a dargli una mano e non a fare gli interessi personali per il futuro. Voglio precisare che Giorgio e Lello discussero di tali argomenti per pochissimi minuti e - non so se sia stato un caso - coincisero con delle temporanee assenze di Eliseo Cuccaro, che quella sera si alzava di frequente manifestando un po' di disagio.*

*A.D.R.: Le cene che si sono svolte tra il sottoscritto, Lello, Giorgio e Eliseo sono state due e nessuno, oltre ai menzionati, vi ha preso parte. Solo in un'occasione, il*



*cuoco dell'Ebla, che è un ragazzo di Pignataro parente di Giorgio, uscendo da una porta di servizio della cucina, ci vide e si avvicinò al nostro tavolo per salutarci. Si intrattene con noi lo stretto necessario per consumare un digestivo.....*

Anche il terzo invitato alle cene - Cuccaro Eliseo - dette informazioni sui fatti, sia pure più sintetiche ed inserendole in un contesto di casualità, chiarendo che nel corso del secondo incontro, essendo noto che Magliocca era candidato a Sindaco, fu affrontato il discorso delle elezioni senza approfondire nessuna specifica questione ma con uno scambio di notizie - probabilmente di pubblico dominio locale - sui diversi candidati: egli, inoltre, precisò di essersi ripetutamente alzato dalla tavola con delle scuse, poiché imbarazzato dalla presenza di Lubrano e, quindi, di non aver seguito tutti i discorsi fatti dagli altri ed aggiunse che in una delle due cene il cuoco del ristorante, anch'egli di Pignataro, si avvicinò al loro tavolo per assicurarsi che tutto andasse bene.

Su tale ultimo aspetto occorre, per completezza, evidenziare che il cuoco di Pignataro - individuato in Maiola Vincenzo - fu sentito nell'ambito di altro procedimento e dichiarò che non gli risultava che Magliocca e Lello Lubrano avessero mai cenato insieme nel ristorante<sup>3</sup>.

In atti sono presenti anche le notizie date da Nuvoletta Rosa, vedova di Lubrano Raffaele, pure citata da Cuccaro Raimondo come persona a conoscenza di fatti di rilievo, che confermò di aver saputo dal marito di una cena con Magliocca e Parisi presso il medesimo ristorante nel corso del 2001 ma di non sapere di cosa i commensali avessero parlato.

Queste le prove riguardanti l'ipotizzato patto di collaborazione politico -mafioso tra l'imputato ed il clan locale riguardanti le elezioni del 2002 poiché gli altri dati processuali, richiamati dalle parti, come le dichiarazioni dei proprietari del ristorante e quelle di Gaetano Lubrano, fratello di Lello contenute in relazione di PG<sup>4</sup>, risultano di poco peso ai fini del decidere.


Per quanto riguarda la successiva condotta delittuosa, secondo l'Accusa verificatasi in vista delle elezioni comunali del 2006, fonte di prova sono, invece, le dichiarazioni del collaborante Pettrone Giuseppe; costui, originario di Pignataro Maggiore ed in una prima fase affiliato al clan Belforte di Marcianise ed in seguito al clan Piccolo, si legò in seguito ai Lubrano-Ligato sua organizzazione naturale di riferimento, ed in particolare a Pietro Ligato.

Egli, nell'ambito del rapporto di collaborazione con l'AG, riferì anche di alcune vicende riguardanti i rapporti del suo clan con la politica locale chiarendo, peraltro, che tutte quelle concernenti questo processo, oggetto delle sue informazioni, le aveva apprese da sua moglie, essendo all'epoca detenuto.

Per chiarezza espositiva si riportano i brani di interesse di tali dichiarazioni

<sup>3</sup> Si tratta delle notizie date nel proc nato da querela di Magliocca contro Cuccaro Raimondo per la stesa vicenda delle cene Cfr allegato I alla memoria difensiva

<sup>4</sup> Cfr all 55 info pg di Ott 09.



Verbale del 29.10.2007:

...omissis... ADR: Nelle elezioni per la carica di sindaco di PIGNATARO, nel 2006, la famiglia di mia moglie (cinque voti), la famiglia di LETTIERI Michele, la famiglia di D'ADDIO Giovanbattista e le famiglie di tutti gli affiliati al clan LIGATO che ho citato nel corso di questi interrogatori hanno votato per MAGLIOCCA Giorgio.

ADR: Il MAGLIOCCA si rivolse a LIGATO Pietro e gli chiese di appoggiarlo nelle elezioni; chiese che tutti gli affiliati al gruppo LIGATO e le loro famiglie votassero per lui.

ADR: il MAGLIOCCA era ben consapevole che LIGATO Pietro era capo-clan e che quindi poteva garantirgli un certo numero di voti; il MAGLIOCCA ricordò anche al LIGATO che il suo avversario politico, CUCCARO Raimondo, aveva fatto arrestare MESSURI Luigi e DEL CORE Michele e che a PIGNATARO stava facendo dei comizi anticamorra; voleva fare una sorta di associazione antiracket.

ADR: Il MAGLIOCCA spiegò che lui, a differenza del CUCCARO, avrebbe fatto del bene e ci avrebbe appoggiati in qualche nostra richiesta. In particolare, il MAGLIOCCA promise a LIGATO Pietro, che in caso di sua elezione a sindaco, gli avrebbe sbloccato la pratica per costruire un capannone in un terreno situato nella zona industriale di Pignataro, nei pressi dello zuccherificio Passeretti.

ADR: Il LIGATO, infatti, stava aspettando di avere un finanziamento dallo Stato per costruire il capannone e comprare i macchinari. Il progetto di LIGATO Pietro era di fittare per metà il capannone....

ADR: Tutte queste cose mi furono riferite da mia moglie durante i colloqui e anche da LIGATO Pietro non appena uscii dal carcere: ricordo che mia moglie mi disse che LIGATO Pietro le aveva detto di votare per il MAGLIOCCA e chiese a me conferma: io le confermai che doveva fare come diceva Pietro LIGATO.

ADR: Dopo l'elezione a sindaco del MAGLIOCCA, il LIGATO ha sollecitato più volte anche il MAGLIOCCA: una volta ero presente quando LIGATO PIETRO, sotto al comune, gridò contro il MAGLIOCCA che, come gli aveva assicurato i voti, così se li avrebbe ripresi se il MAGLIOCCA non avesse fatto quello che doveva fare: assicurare la delibera comunale che interessava al LIGATO.

ADR: In pratica, la campagna elettorale del MAGLIOCCA fu fatta dagli affiliati al clan LIGATO: ad esempio, IZZO Antonio, o ghiaccio ed altri ragazzi della microcriminalità di PIGNATARO gli appiccicarono anche i manifesti elettorali.

In un verbale di molto successivo nel tempo il medesimo collaborante ha riferito anche circa la campagna elettorale del 2002.



Interrogatorio del 10.9.2010:

*ADR ho dimenticato di dichiarare che nel 2003<sup>5</sup> Pietro LIGATO ha sponsorizzato la candidatura del sindaco Giorgio Magliocca in Pignataro, infatti lui stesso e MERCONE Pietro, mi hanno confermato che lo stesso LIGATO distribuiva a Pignataro i volantini elettorali di Giorgio MAGLIOCCA e ha fatto affiggere a Pignataro manifesti elettorali di propaganda del MAGLIOCCA da ragazzi che vendevano il "fumo" come Fabio detto il Ghiaccio*

Opportunamente il PM acquisì informazioni dalla moglie di Pettrone ma costei smentì di aver ricevuto da Pietro Ligato richieste di voti in favore di Magliocca ed in ogni caso negò di averne riferito al marito per avere il suo consiglio in proposito, come negò di aver detto a Pettrone della promessa che Magliocca avrebbe fatto a Ligato circa il suo interessamento nella pratica edilizia di costruzione di un capannone; infine affermò di non sapere se le famiglie D'Addio e Lettieri, da lei ben conosciute, avessero legami con Ligato Pietro; aggiunse che i colloqui con Pettrone riguardavano prevalentemente questioni economiche sulle quali per di più essi litigavano<sup>6</sup>.

La donna, messa a confronto col collaborante mantenne ferme le sue precedenti dichiarazioni, come del resto fece l'uomo<sup>7</sup>.

Il fulcro delle prove a carico dell'imputato è quello di cui finora si è dato conto, poiché gli altri episodi citati nella requisitoria del PM, come le prepotenze di alcuni giovani collegati alla delinquenza ai danni di assistenti sociali e finalizzate ad ottenere contributi dal Comune, sono poco significativi ai fini dell'imputazione in esame, riguardando casi singoli, e trovando logiche spiegazioni alternative - del resto fornite dall'interessato<sup>8</sup> - risultando che in effetti detti giovani erano tossicodipendenti e probabilmente legittimati ad avere assistenza dal Comune; in ogni caso è intuitivamente impossibile trarne la conclusione - formulata dal PM - che tramite dette erogazioni il Sindaco contribuisse alla conservazione del clan di camorra<sup>9</sup>.

Lo stesso episodio riferito da Pettrone di un aiuto ricevuto da Magliocca per un'assunzione strumentale ai benefici di pena alternativa presso un'impresa locale, per quanto confermato da una relazione di servizio - peraltro di cinque anni successiva al fatto - e, ovviamente, solo con riferimento al fatto in sé ma non ai propositi del delinquente, risulta poco significativo; infatti, sulla piena credibilità di Pettrone - come si argomenterà tra breve - è doveroso nutrire seri dubbi e da nessun altro dato emerge che il Sindaco sapesse dei suoi maliziosi scopi; del resto la situazione può validamente spiegarsi in modo alternativo a quello suggerito dall'Accusa, come manifestazione di politica clientelare e/o assistenziale; infine va considerato che si tratta di una questione estranea al tema della decisione.


<sup>5</sup> Si tratta di un refuso, riferendosi la dichiarazione al 2006

<sup>6</sup> Cfr verb 21.3.2011

<sup>7</sup> Cfr verb di confronto 22.3.2011

<sup>8</sup> Cfr dichiarazioni di Magliocca riportate a pag 22 requisitoria

<sup>9</sup> Cfr requisitoria scritta pag 18





Per quanto attiene alle condotte omissive addebitate all'imputato riguardo all'amministrazione dei beni confiscati al gruppo Ligato-Lubrano, esse saranno esaminate in seguito.

Invero, la loro illustrazione e valutazione ai fini dell'imputazione di cui al capo A) non è decisiva, poiché costituirebbero, anche nella prospettazione di Accusa, l'attuazione degli accordi in precedenza stipulati tra Magliocca e la camorra<sup>10</sup> e /o la conferma delle dichiarazioni di Cuccaro e Petrone<sup>11</sup> e pertanto – essendo astrattamente condivisibili le predette osservazioni – sul piano probatorio risultano significanti solo in presenza di un giudizio di validità delle prove sull'esistenza del patto politico mafioso, antecedente logico necessario per la loro considerazione.

### **Brevi cenni giurisprudenziali sul concorso esterno in associazione mafiosa**


Prima di accingersi a detto determinante giudizio è opportuna una brevissima ricognizione giurisprudenziale sul delicato tema del concorso esterno in associazione mafiosa, esaminato da alcune fondamentali, approfondite e chiare pronunzie della SC, anche nella sua composizione a SSUU.

Come è noto la Giurisprudenza della SC ha da tempo ammesso la figura del concorrente esterno o eventuale nel delitto in parola, in vista dell'esigenza di evitare il confinamento nel campo del penalmente irrilevante di contributi all'associazione per delinquere e comportamenti significativi sul piano causale e perfettamente consapevoli; i limiti di questa figura rispetto al partecipe all'organizzazione sono stati individuati in base ai criteri discretivi del mancato stabile inserimento nella struttura dell'associazione mafiosa e dell'assenza di affectio societatis. Infatti, secondo principii ormai consolidati ed enunciati anche in più sentenze delle SSUU<sup>12</sup>, assume la qualità di concorrente esterno il soggetto che, non inserito stabilmente nell'organizzazione dell'associazione e privo dell'affectio societatis, che, quindi non ne fa parte, fornisce tuttavia un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione, o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o (nel caso di organizzazioni particolarmente estese ed operanti su larga scala) di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale, e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso. Si è sottolineato, in particolare nella sentenza Mannino del 2005, che il concorrente esterno *“fornisce un contributo atipico, di natura materiale o morale, diverso da quello dei partecipi interni ma operante in sinergia con quello da essi apportato e che deve aver avuto, per essere rilevante ai fini dell'integrazione della condotta penalmente sanzionabile, una reale efficienza causale, sia stato cioè, una condizione necessaria – secondo il noto schema della condicio sine qua non – per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione della lesione del bene giuridico protetto, nella specie costituito dall'integrità dell'ordine pubblico, violata*

<sup>10</sup> Cfr requisitoria pag 33 e ordza Gip pagg 9 e 10.

<sup>11</sup> Così l'ordinanza del Riesame del 22,24 -3-2011 pag 28

<sup>12</sup> CFR SSUU Sent 33748 del 2005, Mannino e Sent 22327 del 2003, Carnevale dalle quali sono tratti i principii enunciati nel testo.



*costantemente dall'esistenza e dall'operatività del sodalizio e dal pericolo di attuazione di delitti scopo del suo programma criminoso."*

Sotto il profilo dell'elemento psicologico del delitto è stato, altresì, sottolineato che il *"dolo del concorrente esterno deve investire, nei momenti della rappresentazione e della volizione, sia tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica, sia il contributo causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e volontà di interagire sinergicamente con le condotte altrui nella produzione dell'evento lesivo del "medesimo reato". Si esige, cioè, che il concorrente esterno, pur sprovvisto dell'affectio societatis, quindi della volontà di far parte dell'associazione, sia in ogni caso consapevole dei metodi e dei fini della stessa e si renda compiutamente conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno, vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione : egli "sa" e "vuole" che il suo contributo sia diretto alla realizzazione, anche parziale del programma criminoso del sodalizio."* Da tale nozione del dolo deriva che l'unica forma concepibile nell'istituto in esame è quella del dolo diretto.

#### **La valutazione delle prove**

Prima di giudicare le fattispecie concrete alla luce dei principi di cui sopra deve osservarsi che per quanto riguarda le condotte in imputazione riferite alle elezioni del Maggio 2006, esse non risultano provate nel loro accadimento storico.

Infatti, le dichiarazioni del collaborante Petrone non solo sono state smentite, come già annotato, dal teste di riferimento, Anziano ma sono in radice negate da quanto emerge in atti circa i periodi di detenzione di Ligato Pietro; costui, secondo i documenti prodotti dalla difesa e verificati da questo Giudice tramite certificato DAP<sup>13</sup>, fu detenuto dal 6.10.04 al 20.7.06, ben oltre la chiusura del periodo elettorale, pertanto, era impossibilitato a tenere i comportamenti riferiti da Petrone; questi lo ha, invece, immaginato libero durante la campagna elettorale del 2006, attribuendogli personalmente e direttamente i comportamenti e le interlocuzioni - secondo i modi in precedenza descritti - con Magliocca e con Anziano, convivente del dichiarante, nonché una partecipazione attiva alla campagna elettorale di Magliocca.

In questo quadro ricostruttivo, non può assumere valore il riferimento allo stesso Ligato che Petrone fece come fonte delle sue conoscenze, in ragione della sua sinteticità e genericità, poiché non verificabile, né riguardo ai tempi delle rispettive carcerazioni né, ovviamente, riguardo ai contenuti riferiti dal collaborante.

La principale prova del patto politico mafioso rinnovato tra l'imputato e la camorra di Pignataro per le elezioni del 2006, all'esito del giudizio si è, pertanto, frantumata.

Resta il secondo episodio riferito dal dichiarante, che egli avrebbe osservato direttamente *...quando LIGATO PIETRO, sotto al comune, gridò contro il MAGLIOCCA che, come gli aveva assicurato i voti, così se li avrebbe ripresi se il MAGLIOCCA non avesse fatto quello che doveva fare: assicurare la delibera comunale che interessava al LIGATO.*

<sup>13</sup> Cfr all'Immemoria dep 14.9.11 e certificato DAP acquisito dalla Cancelleria

Su tale frammento di ricostruzione va osservato in primo luogo che, per quanto sopra detto, la fonte di provenienza appare inattendibile, che lo stesso racconto, oltre ad essere scarno, senza alcun riferimento temporale, e – alla luce delle precedenti acquisizioni – isolato, risulta in sé poco verosimile; invero, i comportamenti attribuiti al capo clan – autore di una sceneggiata nei confronti del Sindaco nella piazza principale di un paese di seimila anime – sono in palese contrasto con i riconosciuti e notori stili di contegno dei camorristi, che assumono di regola comportamenti di discrezione se non segretezza, in special modo nei confronti di persone loro vicine ma non pubblicamente per tali conosciute, del resto ispirandosi ai generali canoni di omertà che reggono la vita delle associazioni mafiose. Ad abundantiam va osservato che l'Accusa non ha fatto alcun riferimento a documenti amministrativi che senza dubbio avrebbero dovuto essere presenti presso qualche ufficio comunale con riguardo a pratiche edilizie di interesse della famiglia Ligato<sup>14</sup>, mentre la difesa ha fornito perlomeno un principio di prova circa la mancanza di domande all'ufficio tecnico del Comune per concessioni edilizie da parte della stessa famiglia<sup>15</sup>.

Di maggiore consistenza sono le prove di accusa riguardo alla campagna elettorale del 2002.

Occorre premettere che la fonte da cui il procedimento ebbe origine, Cuccaro Raimondo, deve essere valutata con grande circospezione, poiché si tratta di persona in grave e dichiarato contrasto con l'imputato, in controversia giudiziaria penale e civile con lo stesso e da quest'ultimo a sua volta accusato di vicinanza con i Lubrano<sup>16</sup>.

Nel contesto di riferimento, in cui sono in gioco interessi di notevolissimo peso sia per l'importanza – a livello locale - dei soggetti coinvolti, il Sindaco del paese ed il suo più agguerrito avversario, sia per la gravità e, quindi la potenzialità devastante delle accuse mosse, le stesse notizie dei testi oculari delle cene devono essere soppesate con rigore, essendo Parisi il factotum dell'epoca di Lello Lubrano, definitosi suo amico anche a distanza di anni dalla morte cruenta, suo uomo di fiducia e probabilmente - in base a comuni criteri di logica ed esperienza umana - vicino al clan, per questo in sé non brillante per attendibilità; Cuccaro Eliseo del resto è nipote del principale denunciante, oltre che persona che, nelle parole difensive dell'imputato è rimproverato – in un contesto di una certa verosimiglianza - di astio per motivi personali e politici nei suoi confronti.

Tanto premesso deve tuttavia valutarsi che le deposizioni dei due sul verificarsi delle cene, sulla loro collocazione nel tempo – tra la fine del 2001 ed i primi mesi del 2002 - sulle modalità di svolgimento delle stesse, anche con riguardo al comportamento avuto da Cuccaro, sul fatto che nel primo dei due convivi non si parlò di temi "politici", sono conformi, né in atti sono acquisiti elementi seri – a parte le legittime proteste di innocenza dell'imputato - per tacciarle di calunniosità.

Va, altresì, ricordato che dalla moglie del defunto Lubrano è acquisito il dato,

<sup>14</sup> Tuttavia in atti depositati dal PM in udienza è presente una risposta del servizio tecnico del Comune a richiesta della Squadra Mobile di Caserta di contenuto negativo

<sup>15</sup> Cfr all 3 memoria del 14.9.2011

<sup>16</sup> Cfr tra l'altro verb. interrogatorio Magliocca del 1.3.2011 pag 13,14.

12 u h

ovviamente indiretto, del verificarsi di una cena, perlomeno compatibile con quanto riferito da Cuccaro e Parisi, che corrobora sul piano logico le loro affermazioni.

Sul punto deve, infine, osservarsi, per fornire adeguata risposta alle deduzioni difensive, che le informazioni rese dal cuoco Maiola, che non ricordò alcuna cena tra i soggetti di riferimento, non appaiono decisive, non avendo egli alcun motivo, anche per la sua quotidiana presenza al lavoro, di serbare memoria in particolare di simili eventi, al contrario degli altri, per i quali all'evidenza, ebbero un significato rilevante. In conclusione ed in sintesi deve ritenersi certo – alla stregua delle prove processuali – che le due cene tra l'imputato e Lello Lubrano vi furono.

La materia, peraltro, deve ancora approfondirsi, poichè – come del resto già opinato nei provvedimenti giudiziari precedenti – i semplici incontri conviviali nulla di concreto provano rispetto all'accusa di accordo politico-mafioso, essendo invece, rilevante il più preciso tema delle ipotizzate illecite intese tra i due commensali.


Su questo decisivo e specifico profilo deve osservarsi che le fonti di conoscenza si riducono alle informazioni date da Parisi, poichè Cuccaro Eliseo precisò che, pur essendo nota nella seconda cena la candidatura di Magliocca a Sindaco di Pignataro, egli nulla sentì circa eventuali altri argomenti di cui gli altri avessero potuto discutere, per l'imbarazzo derivatogli dalla presenza di Lubrano, che lo induceva a stare poco seduto al tavolo.

Occorre, dunque, ben esaminare le informazioni di Parisi che, dopo aver parlato della soddisfazione manifestata da Magliocca per il prossimo incontro con Lubrano *....giacché riteneva che quest'ultimo, in quanto imprenditore e componente di una famiglia numerosa, potesse fornirgli un valido apporto ad una eventuale sua candidatura alla carica di sindaco di Pignataro*, così ne raffigurò i comportamenti nel corso del secondo, e decisivo, pasto serale. *.... Giorgio Magliocca espresse in maniera molto chiara la sua volontà di ricevere appoggi elettorali da parte di Lello Lubrano e da me. Aiuti che dovevano consistere esclusivamente nella campagna elettorale a suo favore. Ricordo che Giorgio, ottenute rassicurazioni da parte di Lello, gli chiese in cambio cosa avesse desiderato. Lello fu molto chiaro e disse che personalmente, poiché non era interessato all'assegnazione di lavori pubblici visto che la sua impresa non li aveva mai eseguiti, desiderava e sperava che un giovane della sua età, che si accingeva a fare il sindaco, si facesse seriamente carico dei problemi sociali di Pignataro....*

Dunque, il capo camorra avrebbe acconsentito di aiutare il candidato Sindaco senza chiedere nulla in cambio, solo spronandolo ad occuparsi seriamente dei tanti problemi che affliggevano il paese.

Parisi così continuò...*Ricordo che Giorgio chiese ancora a Lello come doveva comportarsi con i beni confiscati ai Ligato, cugini di Lello, se la sua candidatura si fosse conclusa con un esito favorevole. Lello in maniera risentita replicò a Giorgio che stava fraintendendo i suoi proponenti e, soprattutto, la sua presenza a quella cena che era finalizzata semplicemente a dargli una mano e non a fare gli interessi personali per il futuro.*

Nelle parole di Parisi, dunque, fu Magliocca ad aprirsi verso il suo interlocutore/



esplicitando il delicato tema dei beni confiscati ed offrendo la sua disponibilità ma il camorrista - piuttosto sdegnato - rifiutò di entrare nel discorso.

Occorre giudicare che la complessiva versione del contenuto dei dialoghi tra i commensali offerta da Parisi risulta poco verosimile, essendo davvero poco logico - in base a comuni regole di esperienza umana e giudiziaria - accettare la rappresentazione del capeclan di Pignataro Maggiore animato da spirito civico, amore per il proprio paese e soprattutto disinteressato a possibili favori da parte di un probabile Sindaco circa la gestione di beni già sottratti al suo gruppo dalla legge e dall'AG.

Ma questo è lo stato delle prove da valutare e la dichiarazione di Parisi - la cui non cristallina personalità è bene di nuovo sottolineare e sulle cui intenzioni molte ipotesi possono farsi - valutata alla luce dei suindicati principii della SC, in ogni caso non conferma l'addebitato accordo tra l'imputato e la camorra locale; infatti, stando alle parole dell'uomo di fiducia ed amico di Lubrano, l'associazione delinquenziale fu impegnata a sorreggere elettoralmente Magliocca ma tanto fece senza nulla pretendere in cambio. Dunque l'imputato non promise favori circa l'amministrazione dei beni ad essa confiscati in cambio dell'aiuto elettorale del clan - punto nevralgico delle accuse mossegli - e, di conseguenza, non dette (né si era obbligato a dare) alcun contributo concreto, specifico, consapevole, volontario e dotato di rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione criminale.

Prima di trarre le conclusioni su quanto finora esposto e già in parte valutato deve aggiungersi - anche se le parti non vi hanno accennato - un ulteriore dato emergente dagli atti, costituito dai contenuti dei colloqui in carcere di Magliocca con i parenti, acquisiti tramite intercettazioni, che nulla aggiungono a sostegno della proposta accusatoria, né per il delitto in esame, né - è opportuno anticiparlo per quello di cui si tratterà.


Deve, quindi, concludersi che il tema centrale dell'imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa non risulta provato.

#### **Il delitto ex art 328 cp aggravato ex art 7 legge 203/91.**

In base a tale conclusione i comportamenti specificamente riguardanti le presunte omissioni dell'imputato finalizzate a lasciare i beni confiscati nella disponibilità dei malavitosi saranno ora esaminati al fine prevalente di verificare il ricorrere dell'ipotesi di cui all'art 328 cp aggravato ex art 7 legge 203/91, non essendo ad essi più attribuibile, in seguito allo scrutinio delle prove, alcun valore di conferma a precedenti patti scellerati, che non vi furono.

In proposito deve premettersi che le norme sulla gestione ed amministrazione dei beni confiscati alla camorra, in ragione della primaria importanza dei beni-interessi tutelati, appaiono inquadrabili tra i motivi di ordine pubblico e/o sicurezza pubblica di cui alla norma ex art 328 cp.

Invero, una interpretazione costituzionalmente orientata non può relegare detti concetti nel confine dei compiti istituzionali delle Forze di Polizia, ma deve intenderli in senso più ampio come le previsioni normative di settore che rendono concreti i principi fondamentali dello Stato, tra i quali, intuitivamente vi è l'interesse dello



Stato a privare le organizzazioni mafiose dei beni illecitamente accumulati ed a volerli a finalità sociali. ( cfr art 3 co 2 Cost); scopo, del resto, esplicitamente stabilito dalla legge 575/65, che all'art 2-undecies co 2. lett b) stabilisce che i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali.

Per quanto riguarda gli incolpati comportamenti appare opportuno ribadire che essi sono attribuiti al Sindaco di Pignataro in concorso con i responsabili dei due enti cui era stata successivamente affidata la gestione dei beni ma non ad altri soggetti che pure – come si annoterà – ebbero parte nella lunga vicenda.

#### La normativa di riferimento


Opportuna è, altresì, una breve ricognizione del quadro normativo di riferimento, nel quale sono scritte le competenze dei diversi organi dell'apparato pubblico chiamati ad intervenire nella invero complessa procedura.

In proposito l'art 2-nonies prevede al co 1 che : *I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché al prefetto e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;* ed al co 2: *Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies svolge le proprie funzioni sotto il controllo del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze.*

I successivi art 2-decies e 2 undecies trattano della destinazione dei beni: *La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati è effettuata con provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, su proposta non vincolante del dirigente del competente ufficio del territorio, sulla base della stima del valore dei beni effettuata dal medesimo ufficio, -acquisiti i pareri del prefetto e del sindaco del comune interessato e sentito l'amministratore... ( art 2 decies);* il successivo co 2 definisce tempi piuttosto ristretti per i provvedimenti degli Uffici di cui al co 1<sup>17</sup>.

Infine, l'art 2-undecies si occupa della effettiva destinazione dei beni, chiarendo che quelli immobili – come nel caso in esame - sono: a) *mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;* b) *trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato o a cooperative sociali o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi.*

<sup>17</sup> . La proposta di cui al comma 1 è formulata entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies. Il provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze è emanato entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta.



Per quanto di rilievo nella fattispecie concreta va sottolineato che la legge prevede che l'amministratore giudiziario continui ad amministrare i beni anche dopo la confisca ed evidentemente fino alla effettiva presa in possesso del Comune o degli enti da esso individuati e che, in caso di inerzia dell'Ente territoriale protratta per un anno, il Prefetto ha il potere di sostituirlo con un commissario *ad acta*.

I beni oggetto di confisca e la loro sorte – l'appartamento in Pignataro e la Villa.

Nel merito deve chiarirsi che i beni di cui si tratta furono tre e precisamente : uno stabile di civile abitazione in Pignataro, una villa in contrada Conte, gli adiacenti terreni agricoli e che essi divennero oggetto di confisca definitiva con provvedimento della Corte d'Appello di Napoli dell'Ottobre 1997, cioè quasi cinque anni prima dell'elezione di Magliocca.

Infatti, per districarsi al meglio nella tormentata vicenda burocratica è necessario evidenziare che Magliocca, dopo un periodo di commissariamento del Comune durato per più di un anno, fu eletto per la prima volta Sindaco nel Maggio 2002, restando in carica fino a Maggio 2005, epoca in cui vi fu un nuovo commissario prefettizio fino a Maggio 2006, quando vinse di nuovo le elezioni per Sindaco.

Per quanto riguarda le varie, complesse, fasi amministrative, esse sono ben riassunte negli atti dei giudici della cautela<sup>18</sup> e chiaramente sintetizzate nella sentenza della SC, del Novembre 2011<sup>19</sup>, e sono ben note alle parti, che, infatti, ne hanno ampiamente ragionato sia nelle discussioni che nelle rispettive memorie scritte, ragion per cui appare un inutile appesantimento del testo ripercorrerle, essendo necessario e sufficiente farvi solo i riferimenti essenziali ai fini del decidere.


In primis va osservato, come già rilevato dalla suddetta pronuncia della SC, che, a ben rileggere la cronistoria degli eventi – puntualmente riportata nella ordinanza genetica della cautela – una gran parte dei ritardi ( ad es quelli cagionati dal subentro dell'associazione Mondotondo al Pioppo) e le incongruenze riguardo ai cambiamenti degli enti destinatari della gestione dei beni ( ad es la rinuncia di Mondotondo e l'immediata sostituzione con Icaro) si verificarono prima del Maggio 2002 o durante il periodo del secondo commissariamento del Comune e, pertanto, non riguardano Magliocca e, non essendo stati contestati reati ad altri pubblici amministratori in concorso con l'imputato, neppure a detto titolo gli sono attribuibili.

Il primo atto di rilievo che chiama in causa l'amministrazione di Magliocca, pertanto, è la nota dell'Agenzia del Demanio del 14 Ottobre 2002 - di cinque anni successiva al provvedimento di definitiva confisca - con la quale fu disposto il trasferimento dei tre beni suindicati al patrimonio del Comune con la precisazione che il passaggio della proprietà avveniva nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano al momento.

L'imputato rispose tempestivamente, il 24 Ottobre, che quei beni – in realtà la villa ed i terreni adiacenti come emerge dagli atti - erano ancora in possesso della famiglia Ligato e che il Comune avrebbe accettato il trasferimento solo ove gli stessi fossero stati liberati da ogni peso giuridico e di fatto.

<sup>18</sup> Cfr ordza Gip pagg 17 e ss; ordza Riesame pagg 28 e ss

<sup>19</sup> Depositata dalla difesa per l'udienza del 20 Dicembre.



Per la parte dei cespiti invece libera – l'appartamento sito in paese - l'acquisizione avvenne in tempi celeri, poiché all'inizio di Dicembre il Sindaco aveva completato gli adempimenti di sua competenza e trasmesso all'Agenzia Demanio la delibera di Consiglio comunale di acquisizione al patrimonio e di invito all'associazione a prendere possesso dell'immobile già assegnatole.

Sul punto le osservazioni critiche circa l'inutilità di detta assegnazione per realizzare il progetto di fattoria biologica-casa famiglia per l'assistenza a minori con deficit, trascurano che detto progetto era stato approvato non dall'imputato - che quindi non ne aveva valutato il merito - ma dal commissario straordinario che l'aveva preceduto e che esso, in ogni caso, appariva complementare all'assegnazione del fondo agricolo, ove avrebbero potuto svolgersi le attività di coltivazione mentre nell'appartamento potevano realizzarsi quelle di ulteriore assistenza ed in ogni caso quelle amministrative<sup>20</sup>.

D'altra parte anche in questo caso deve condividersi la riflessione contenuta nella sentenza della SC, secondo la quale la predetta critica si rivolge ad ipotizzate intenzioni non suffragate dagli atti e non è fondata su dati di fatto, che, invero, depongono in senso contrario.

Dunque il primo dei cespiti confiscati ai camorristi fu tempestivamente assegnato all'ente che doveva usarlo e per questo aspetto il comportamento dell'imputato non fu omissivo, né di ingiustificato ritardo.

Restano da esaminare le sorti degli altri due beni, tra loro contigui, villa e pescheto, e per farlo è necessario riprendere in considerazione alcuni degli atti cui prima si è già accennato.

In proposito va osservato che il contenuto delle note con cui il Sindaco limitava l'accettazione degli immobili a quelli liberi da pesi richiedendo che fosse l'Agenzia del Demanio a provvedere al loro sgombero<sup>21</sup>, contrariamente a quanto opinato dai precedenti giudici di merito, non appare irragionevole, né può essere interpretato come un rifiuto senza alcuna meritevole ragione di convenienza amministrativa e, quindi, spiegabile esclusivamente con l'intenzione di lasciare immutata la situazione di fatto ed il godimento del bene alla famiglia Lubrano.


Infatti, l'imputato nel corso dell'interrogatorio e la sua difesa tecnica hanno sostenuto che, come già accaduto nel precedente caso dei beni confiscati al clan Nuvoletta, le attività di liberazione degli immobili avrebbero comportato notevoli adempimenti e spese molto gravose, per affrontare prima una sicura controversia legale, poi le operazioni materiali e per il buon andamento finanziario del piccolo Comune era opportuno evitarli; aggiunse Magliocca che da un punto di vista politico e di valutazione complessiva dei fatti risultava incongruo lasciare la gestione di una problematica molto delicata, e con simile controparte, alle sole forze dell'ente territoriale che in molti casi – come quello di specie – risultavano inadeguate.

Le argomentazioni difensive sono accoglibili, essendo documentate e ragionevoli le prime circa le spese e gli impegni necessari alle attività di cui sopra<sup>22</sup> e condivisibili –

<sup>20</sup> Cfr memoria difesa ed allegati circa i provvedimenti citati.

<sup>21</sup> Cfr, oltre a quella citata, note del 19. e 21 Novembre 2002

<sup>22</sup> Cfr all. 46 memoria difensiva del 14.2.12





alla luce di normali criteri di logica ed esperienza delle cose - le seconde; valutate complessivamente le deduzioni difensive forniscono una più che valida spiegazione, alternativa a quella d'Accusa, delle condotte amministrative dell'imputato.

Del resto le posizioni del Sindaco di Pignataro Maggiore furono, all'epoca dei fatti, condivise anche dal Prefetto di Caserta che, infatti, con nota del 8 Gennaio 2003, invitò l'Agenzia del Demanio a procedere allo sgombero dei beni, assicurando la presenza per l'occasione della Forza Pubblica; né risulta che l'organo destinatario di tale formale invito lo abbia contestato, poiché, anzi, provvide ad intimare il rilascio dei beni con proprio provvedimento comunicato anche al Sindaco il 20.1.03.

Così facendo l'Agenzia dava, peraltro, attuazione ad una circolare della competente sua Direzione centrale per la gestione dei beni confiscati, che, all'esito di una complicata - ma non inutile - querelle con il Commissario straordinario del Governo per i beni confiscati circa la necessità dei pareri di Comuni e Prefetture di cui al già richiamato art 2 decies legge 575/65 e circa la loro natura giuridica, sanciva che le filiali dovevano attrezzarsi per iniziare ed eseguire lo sfratto esecutivo in tutti i casi in cui, nonostante il decreto di destinazione, non fosse stata effettuata la materiale consegna del bene al Comune<sup>23</sup>.

Detto provvedimento - di Ottobre 2001, ampiamente in vigore all'epoca dei fatti e plausibilmente noto agli interessati - definisce con chiarezza quali erano gli organi competenti ad intervenire in fattispecie analoghe a quella verificatesi in Pignataro Maggiore e con le quali l'imputato ebbe a che fare, meglio delimitando il perimetro effettivo delle competenze, demandate in sostanza alle Agenzie del Demanio.

L'iniziativa dell'effettivo spossessamento dei beni e delle operazioni di sgombero, passò, quindi ad Agenzia del Demanio e Prefettura e detti Uffici riuscirono a realizzarla solo il 26 Agosto 2003, anche a causa di un ricorso al Tar e di altre attività dilatorie poste in essere da Lubrano Maria.

Sta di fatto che il faticoso giorno, alla presenza di una pluralità di soggetti - i proprietari, tra i quali ovviamente qualcuno non era in condizioni di salute da consentirne i movimenti, i massimi rappresentanti locali delle Forze di Polizia, l'amministratore giudiziario Mastroianni, l'avvocato di fiducia dei Ligato - lo sgombero finalmente avvenne, nel senso che i beni mobili furono asportati e presi in consegna dalla ditta incaricata del trasloco; terminate le faticose operazioni l'amministratore consegnò - con verbale ad hoc - il cespite, comprensivo dell'appezzamento di terreno adiacente, al Sindaco che quella stessa sera lo trasferì, con apposito atto, al rappresentante dell'associazione che doveva in seguito gestirlo, e dopo tre giorni il consiglio comunale deliberò di acquisire il bene al patrimonio dell'Ente.

Deve evidenziarsi che in base alla legge ed alle coerenti comunicazioni degli Uffici competenti emerge in modo chiaro che il responsabile dei beni confiscati anche in tale fase, e fino all'immissione in possesso del Comune, restava l'amministratore giudiziario, come si desume anche dal fatto che costui redasse un verbale delle operazioni, al quale allegò un elenco di *beni inventariati presenti all'interno*

dell'immobile non asportati<sup>24</sup>.

A causa della sibillina intestazione non è chiara la funzione che detto ultimo atto avrebbe dovuto avere, potendo interpretarsi come inventario dei beni che dovevano restare in dotazione dell'immobile o, al contrario, da restituire agli aventi diritto ma di fatto esso fu inteso da tutti nel secondo dei significati.

Tanto premesso la sua lettura lascia sconcertati, poiché vi sono elencati oggetti come i sanitari del bagno, gli infissi, le zanzariere ed altri che sono qualificabili – ai sensi delle disposizioni civilistiche - come accessori e pertinenze, formano parte integrante di ogni immobile essendo necessari alla sua funzionalità e, pertanto, di regola anche ad essi doveva estendersi il trasferimento di proprietà al Comune.<sup>25</sup>

Questi beni furono, invece, in seguito reclamati da Lubrano Maria Giuseppa, con diritto in possesso di una copia del verbale, e a detta richiesta, nel silenzio dei vari organi ed Uffici che intervennero – amministratore giudiziario, Sindaco ed Uffici comunali, Questura di Caserta, Carabinieri - fu dato pieno riscontro.

A questo punto si verificò, il 16 Ottobre 2003 l'episodio - a ragione enfatizzato nella prospettiva di Accusa - della devastazione della villa conseguente alla necessità di asportare i detti suoi accessori, con particolare riguardo allo svellimento degli infissi esterni.

In atti non risulta un verbale di tali ultime operazioni e deve ritenersi che i numerosi Pubblici Ufficiali presenti eccepirono solo sul ritiro degli infissi esterni che avrebbe potuto provocare danni<sup>26</sup>; preso da tale ragionevole dubbio il Comandante dei VVUU si recò dal Sindaco, insieme al dirigente del Commissariato, per avere lumi sul da farsi circa l'esatta esecuzione del provvedimento di sgombero.

Alle perplessità del Comandante, Magliocca richiamò il contenuto del verbale confezionato dal curatore e ritenne che gli infissi potessero togliersi dalla costruzione; sullo specifico punto va, altresì, osservato che il compresente Dirigente della PdS era stato nominato responsabile dell'intera operazione con il compito di segnalare tempestivamente all'Ufficio di gabinetto della Questura ogni necessità o emergenza e, dunque, a lui toccava la responsabilità di inoltrare la segnalazione del problema emerso nella fase esecutiva ai suoi superiori gerarchici, secondo le direttive da essi avute<sup>27</sup>.

Invece, lo sventurato rispose... si potrebbe scrivere, poiché è chiaro che l'imputato si assunse la sua responsabilità - in quel momento solo formale - di titolare del bene ma facendo riferimento per il contenuto della sua disposizione ad un atto compilato da altri, mentre colui che era stato designato alla soluzione del genere di incidenti prospettato - a stare agli atti - non prese iniziative.

Resta da valutare se il comportamento di Magliocca fu semplicemente improvvido o se - come ipotizza l'accusa - fu invece dettato dalla volontà di favorire i Lubrano.


Sul punto occorre ribadire che l'atto fu confezionato dall'amministratore, che,

<sup>24</sup> Cfr in copia depositata dal PM

<sup>25</sup> L'art 2 quater legge 575/65 recita che il sequestro si esegue con le forme del cpc e deve ritenersi ovviamente applicabile l'art 2912 cc

<sup>26</sup> Cfr relazione di servizio del 16.10.03 del Comandante Polizia Municipale

<sup>27</sup> Cfr ordza del 13.10.03 della Questura di Caserta



redigendolo in modo ambiguo, aveva creato i presupposti per la richiesta di restituzione dei beni, ivi compresi gli infissi ed osservarsi che, in assenza di ogni dato circa la complicità di Magliocca con Mastroianni, che neppure risulta indagato, per dare un senso all'accusa, dovrebbe ipotizzarsi un estemporaneo approfittamento da parte dell'imputato del contenuto poco chiaro del testo mostratogli per assumere una decisione che andava a beneficio del clan ed a depauperare il bene confiscato.

Come si può osservare una ricostruzione arzigogolata, in contrasto con il complessivo contesto probatorio ed incompatibile con la chiara consapevolezza dell'agente necessaria ad integrare il delitto ex art 328 cp e ancor più - sia osservato per ogni buon fine - col dolo specifico richiesto per il delitto di cui all'art 110, 416 bis cp.

Va rimarcato che nel corso dell'interrogatorio di garanzia l'imputato ha vibratamente protestato la sua innocenza, anche su tale specifico aspetto, dichiarando di essere stato tratto in inganno dal documento preparato dall'amministratore ed ammettendo di aver fatto una sciocchezza; precisando, infine, che immaginava che gli infissi fossero stati tolti dai muri in modo tecnico per non danneggiarli e non - come pare sia avvenuto - asportandoli violentemente.

Tale versione - nel generale quadro probatorio emerso e tenuto conto dell'immaginabile concitazione della situazione specifica - risulta lineare, verosimile ed in definitiva più credibile delle esplicite o implicite prospettazioni di accusa.


Per completezza - tenuto conto degli effetti disastrosi che l'atto da lui compilato ebbe - devono sottolinearsi le dichiarazioni rese dal dr Mastroianni alla Pg, secondo le quali egli non aveva alcun potere decisionale sui beni da consegnare al preposto e che quelli elencati nell'allegato indicavano le cose che ancora si trovavano all'interno dell'immobile; egli presumeva che potevano essere consegnati solo i beni non facenti parte della struttura dell'immobile, come ad es i condizionatori, i motori piscina e cancello, le antenne e la cuccia del cane.<sup>28</sup>

La valutazione di tali dichiarazioni è fortemente negativa verso chi le ha enunciate, poiché esse sono in chiaro contrasto con i poteri che la legge attribuisce all'amministratore dei beni confiscati, fino alla presa di possesso del Comune, che ineriscono espressamente e precisamente la custodia e la conservazione, oltre che l'amministrazione dei beni; inoltre la mera elencazione, perlomeno sciatta, dei beni presenti nella villa, senza alcuna indicazione della loro destinazione è indizio di una grave mancanza al generale obbligo di diligenza imposto nell'adempimento dei compiti dell'ufficio.

Residua, infine, nel decidente il legittimo interrogativo circa la mancanza di indicazioni chiare sulla sorte dei vari beni nell'atto in questione, ancor più consistente lato che l'uomo, a distanza di tempo, dimostrò di avere un suo parere - peraltro corretto - in proposito.

Il terreno coltivato a pescheto

Complessa è, altresì, la vicenda riguardante il fondo suindicato, anche per ricostruire quale è necessario mettere in fila i dati positivi che emergono dagli atti.



Come già annotato questo bene fu assegnato, insieme alla villa adiacente, all'associazione Mondotondo fin dal 2002 e ad essa consegnato dal Sindaco il 26 Agosto 2003, promuovendo Magliocca dopo tre giorni la delibera di Consiglio Comunale con la quale fu acquisito al patrimonio indisponibile del Comune; da questo momento la responsabilità e la gestione del bene fu affidata a Mondotondo, che all'evidenza non se ne curò, arrivando a rinunziarvi dopo più di due anni, in ragione delle sue cattive condizioni; per quanto riguarda il determinarsi di queste, poche sono le emergenze degli atti e riguardano prevalentemente il deteriorarsi del cancello di ingresso della villa<sup>29</sup>, risultando, peraltro, che il comandante della Polizia Municipale si impegnò a saltuari controlli esterni, essendo i beni stessi affidati a terzi, timoroso di possibili violazioni di domicilio<sup>30</sup>; probabilmente in risposta a detta ultima missiva, l'imputato chiese al Prefetto, al Questore ed ai CC locali ulteriori controlli – oltre quelli dei Vigili - su tutti i beni confiscati presenti nel territorio del Comune<sup>31</sup> ed in atti non risultano riscontri alla richiesta.

Infine, il primo ente assegnatario vi rinunciò nell'Ottobre 2005 per le sue cattive condizioni ed in quel periodo il Comune era retto dal Commissario prefettizio, che trovò subito una sostituzione nel consorzio Icaro, di cui erano esponenti De Angelis e Capitelli – coimputati di Magliocca nel reato ex art 328 cp secondo l'imputazione in esame; con il verbale del 18 Ottobre 2005 il Consorzio Icaro fu immesso nel possesso del bene, assumendone l'esclusiva cura e vigilanza<sup>32</sup>

Di quanto nel frattempo era accaduto ed accadeva sul terreno gli atti poco raccontano, fino al 31 Maggio 2007, quando Capitelli, avendo finalmente preparato un progetto per l'uso della Villa adiacente, vi si recò con l'assessore Magliocca ed altri dipendenti comunali ed insieme provvidero a sostituire la serratura del cancello di ingresso, evidentemente non funzionante; pochi giorni dopo, il 7 Giugno, nelle ore pomeridiane, lo stesso manipolo di valorosi arrivò anche sul terreno coltivato a pesche ed essi, con stupore, constatarono che alcuni uomini, a loro ovviamente ignoti, vi stavano lavorando per raccoglierne i frutti, scoprendo in poche battute che uno dei lavoranti, tale Maisto, era il colono di Lubrano Maria fin dal mese di Agosto di cinque anni prima, come egli candidamente dichiarò e come fu provato da contratti molto chiari; a quel punto De Angelis "immediatamente" denunciò il fatto ed altrettanto fece il Sindaco Magliocca sporgendo querela contro Lubrano ed il povero Maisto; seguì una relazione di Capitelli al Comune, nella quale costui tentò di imbrogliare le carte, asserendo di aver avuto il possesso del bene solo il 7 Giugno, contrabbandando l'atto del 18 Ottobre 2005 come provvedimento di assegnazione, palese essendo la mistificazione se solo si legge il chiaro contenuto del verbale di Ottobre 2005; a tale nota l'imputato ribadì che l'associazione aveva preso possesso dei cespiti confiscati fin da Ottobre 2005, come si leggeva nel verbale di pari data<sup>33</sup>, esplicitando che la versione di Capitelli – secondo la quale dagli atti non emergevano


<sup>29</sup> Cfr note del Giugno 04 e del Gennaio e Febbraio 05 dirette al Sindaco allegate memoria

<sup>30</sup> Cfr nota 19.1.05

<sup>31</sup> Cfr nota 20.1.05 allegato 19 memoria

<sup>32</sup> Cfr all 45 info Pg

<sup>33</sup> Cfr nota 5.7.07 all 28 memoria difesa



riferimenti a campi coltivati ad alberi da frutta - era inverosimile dato il ragguaglio contenuto nell'atto di affidamento anche all'appezzamento di terreno circostante la villa<sup>34</sup>.

Queste le emergenze probatorie che occorre giudicare perché la contestazione di cui all'art 328 cp si ferma al 2007, avendo, con buon senso, il PM escluso dall'area del penalmente valutabile quei successivi comportamenti dei soggetti coinvolti che, con ogni probabilità, furono condizionati dalla notorietà locale, e non solo, del caso.

Deve in primis di nuovo chiamarsi in causa l'amministratore giudiziario, che nel famigerato verbale del 26 Agosto 2003, attestò che l'immobile ed anche i terreni erano liberi da persone e cose, essendo non rispondente a realtà detta affermazione con riguardo ai secondi, giuridicamente oggetto di un contratto di fitto e di fatto effettivamente coltivati, condizioni, che adoperando la diligenza richiesta dalla legge, Mastroianni avrebbe dovuto accertare.

Per quanto attiene le condotte attribuite in imputazione a Magliocca, anche in concorso con i responsabili degli enti concessionari, va osservato che egli per quanto riguarda i suoi specifici compiti - per i motivi finora evidenziati - in nessun modo omise o ritardò l'immissione in possesso dei beni - come, invece, addebitatogli, né gli competeva l'amministrazione degli stessi, esclusivamente affidata agli enti convenzionati e, per tali profili la contestazione stessa non risponde alle emergenze processuali.

Tuttavia il Giudice non si esime dal valutare in senso più ampio l'addebito omissivo per verificare se in atti si rinvenivano prove di una voluta tolleranza di situazioni note che - di fatto - abbiano vanificato i poteri/doveri del Sindaco sul tema dei beni confiscati e consentito alla camorra locale di continuare a disporne.

Nello scarno ed equivoco quadro di accusa già delineato devono valutarsi a questo punto le dichiarazioni rese nell'interrogatorio di garanzia da Magliocca, che ha sostenuto in sintesi di non aver ricevuto segnalazioni circa la situazione di fatto del pescheto, di aver promosso le iniziative necessarie ad una gestione corretta e - da un certo periodo - di essere stato chiamato ad altro incarico a Roma e, quindi, di essere stato in parte distolto dalle problematiche di cui si tratta; con specifico riguardo alla mancata revoca della concessione nei confronti di Icaro, l'imputato ha fatto riferimento ad una battaglia politica con Cuccaro, che voleva imporre tale Manna, presidente di un'altra associazione, al posto della precedente, soggetto sotto indagine nel procedimento per comportamenti di favore nei confronti dei Ligato- Lubrano.

Sul primo punto deve considerarsi che, effettivamente tra i copiosi atti e nelle memorie di accusa e difesa, i dati inerenti il tema in questione sono solo quelli già rimarcati, dall'esame dei quali emerge che mai da alcuno fu posta all'attenzione del Sindaco - né a quanto pare di altri organi - che il terreno sulla carta sottratto ai Ligato era, invece, per conto loro coltivato, rilevandosi - al contrario - che dal Comune fu dato un qualche imput alla Polizia Municipale ad attività di controllo<sup>35</sup>; va, inoltre, dato il giusto peso probatorio alla nota - cui si è già fatto cenno - con la quale l'imputato chiese l'ausilio delle Forze di Polizia territoriali per estendere detti

<sup>34</sup> Cfr missiva 27.6.07 all 30 memoria

<sup>35</sup> Cfr le già richiamate note di Febbraio '05

controlli; d'altra parte una volta resa pubblica dall'iniziativa di Cuccaro<sup>36</sup> la protrazione del godimento delle loro proprietà da parte dei Ligato, deve osservarsi che Magliocca si attivò richiedendo un'ispezione sui luoghi ma la Polizia Municipale relazionò negativamente circa la presenza di lavoranti<sup>37</sup>; finalmente scoperta l'imbarazzante realtà, il Sindaco assunse iniziative adeguate, rivolgendosi ai suoi uffici e richiedendo spiegazioni scritte all'ente di gestione, cui già si è accennato, denunciando, altresì, il fatto all'AG; nei mesi successivi Magliocca continuò ad interloquire con i VVUU, organo da egli delegato ai controlli dei beni con una buona continuità, né gli furono segnalate situazioni anomale.<sup>38</sup>

Per quanto attiene la mancata revoca della concessione - realizzabile come si ricava dalla legge e come emerge dalla stessa nota sindacale indirizzata ad Icaro<sup>39</sup> - va osservato che l'imputato ha fornito una spiegazione - innanzi ricordata - che, nell'ambito dei contrastati rapporti politici, che grandemente si concentravano sulla questione beni confiscati, ha una sua logica intrinseca ed è coerente col quadro probatorio di insieme, risultando, tra l'altro, che Manna, soggetto proposto in alternativa ad Icaro stesso, fu indagato per condotte abusive collegate all'esercizio di altra concessione di beni confiscati.

Prima di concludere, per completezza di motivazione, va operato un brevissimo cenno sulla giurisprudenza formatasi sul delitto in esame, che ai fini della sua integrazione, richiede che *l'omissione o il ritardo si siano verificati senza alcuna valida ragione di legittimazione e cioè quando tali fatti non trovino giustificazione nella legge o in un atto dell'autorità competente o siano impossibili. Quanto al dolo, occorre nell'agente non solo la consapevolezza e la volontà di omettere o ritardare un atto del proprio ufficio ma anche la consapevole volontà che, così, operando, agisce indebitamente e, cioè, in violazione dei doveri impostigli*<sup>40</sup>. Più di recente la SC ha precisato, per l'elemento psicologico del delitto, che il suo autore deve *rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento contra ius; tale requisito di illiceità speciale delimita la rilevanza penale solo a quelle forme di diniego di adempimento che non trovano plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione*.<sup>41</sup>

Alla luce della ricostruzione del fatto, caratterizzato dai tempestivi adempimenti riguardanti la concessione dell'appartamento in Pignataro, dalla rapida acquisizione di tutti i beni al patrimonio comunale, da una discreta generale attività di controllo sulla loro sorte, da gravi errori e consistenti inadempienze di altri soggetti tenuti ad intervenire nelle procedure, da una chiara presa di distanza ed iniziativa nei confronti della ritardataria associazione Icaro, dalla costituzione di un ufficio beni confiscati nel 2003, e dalle altre evidenze probatorie di cui si è dato ampiamente conto, anche tramite l'esame degli atti prodotti nella qualità di Sindaco, non si ravvisano gli elementi costitutivi del delitto ex art 328 cp a carico dell'imputato.

<sup>36</sup> Ci si riferisce all'intervento pubblico del 5.6.07 di cui vi è più di una traccia in atti.

<sup>37</sup> Cfr nota 5.6.07 all 21 memoria difesa

<sup>38</sup> Cfr documentazione ufficiale prodotta dalla difesa all da 31 a 40 memoria

<sup>39</sup> Cfr all 30 memoria.

<sup>40</sup> Cfr Cass Sez 5 sent 14719 del 90.

<sup>41</sup> Cfr Cass Sez 6 sent 8949 del 2000



L'imputato va, pertanto, assolto da entrambi i delitti attribuitigli perché il fatto non sussiste.

In conclusione un osservatore attento non può non rimarcare le espressioni dell'imputato nell'interrogatorio, che ha definito la questione dei beni confiscati alla camorra come un "dramma" per i Sindaci dei paesi in Provincia di Caserta, sottolineando anche le serie difficoltà delle associazioni concessionarie, concetti verosimilmente rispondenti a realtà.

Sgomberato il campo da ogni rilievo penale, si tratta di temi su cui i soggetti istituzionalmente preposti al settore devono seriamente riflettere per affrontarli adeguatamente in ragione della loro evidente grande complessità.

PQM

Letto l'art 442, 530 cpp assolve Magliocca Giorgio dalle imputazioni a lui ascritte cp perché il fatto non sussiste.

Letto l'art 544 cpp indica in gg 60 il termine per il deposito della sentenza.

Napoli, 20.2.2012

Il Giudice

Dr E. de Gregorio

